

Novità per le aziende agricole nella delega fiscale

Art. 2135

Articolo 2135 del Codice Civile

Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Articolo 32 - Reddito agrario

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

DISCIPLINA CIVILISTICA E DISCIPLINA FISCALE (I)

La riforma del 2001 era intervenuta su una disciplina incardinata su concetti arcaici dell'attività agricola, fino a quel momento l'attività era fondata principalmente sul fattore terra, sulla centralità del lavoro manuale dell'imprenditore e della sua famiglia, sul concetto di esercizio normale dell'agricoltura.

La legge di orientamento, con una visione ampia e dinamica, riscrivendo l'articolo 2135 del Codice Civile, ha dato rilievo al concetto di "ciclo biologico", il quale consente di includere tra le attività agricole anche quelle che utilizzano il terreno solo potenzialmente. Inoltre, l'esercizio normale dell'agricoltura è stato sostituito dal concetto di prevalenza, che permette di considerare "connesse" quelle attività che vengono svolte principalmente utilizzando prodotti derivanti dall'attività agricola principale.

DISCIPLINA CIVILISTICA E DISCIPLINA FISCALE (II)

La nuova definizione di imprenditore agricolo e il fatto che il terreno non sia più l'unico fattore determinante per il funzionamento dell'azienda agricola, ma uno tra quelli a sua disposizione, hanno consentito di includere nel perimetro della normativa anche attività che non utilizzano direttamente il terreno, come ad esempio le coltivazioni di alghe, batteri, coltivazioni indoor, colture idroponiche o le vertical farm.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la norma di riferimento è l'articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che è stato riscritto dalla Legge 350/2006. Tuttavia, a differenza della normativa civilistica, questa disposizione resta ancorata al concetto di terreno: **le attività agricole possono beneficiare di tassazione agevolata solo se svolte entro i limiti delle potenzialità del terreno.**

Questa discrepanza ha come conseguenza che alcune attività considerate agricole dal punto di vista civilistico non lo sono dal punto di vista fiscale, nel senso che non soddisfano i requisiti per poter beneficiare della tassazione agevolata o, almeno, ne beneficiano solo in parte.

INTRODUZIONE - NOVITA'

La necessità di limitare l'utilizzo di energia, di risorse idriche e prodotti chimici determina il moltiplicarsi di attività altamente specializzate, esercitate in ambienti protetti. Sempre più si sviluppano le vertical farm, le coltivazioni idroponiche o quelle acquaponiche, nelle quali non vi è alcun utilizzo del terreno agricolo. La rivoluzione riguarda anche l'attività di allevamento, sia per quanto attiene la richiesta di allevare nuove specie animali (insetti, batteri, specie esotiche, ecc.) destinate non solo all'alimentazione umana, il cui sostentamento, come nel caso di animali carnivori o batteri, non ha alcuna connessione al fondo agricolo. Su questi aspetti, l'articolo 2135 del Codice Civile, al fine di inquadrare un'attività nell'alveo dell'agricoltura, pone in rilievo la cura e lo sviluppo del ciclo biologico, ammettendo anche un utilizzo "solo potenziale" del suolo.

NOVITA' (I)

NUOVE CLASSI E QUALITÀ DI COLTURA

Introduzione di nuove classi e qualità di coltura al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione e il riordino del relativo regime di imposizione su base catastale, individuando il limite oltre il quale l'attività si considera produttiva di reddito di impresa.

Es: vertical farm e coltivazioni "idroponiche".

Si tratta di metodi di coltivazione, oggi molto diffusi, che sfruttano ambienti protetti quali le serre, ma anche fabbricati a destinazione agricola o industriale, commerciale e artigianale ormai dismessi e riconvertiti per queste produzioni, organizzati su più piani, che consentono di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.

NOVITA' (I) - a

VERTICAL FARM

Un'immagine utile per cominciare a capire cos'è il *vertical farming* è senz'altro quella della **serra**: con quest'ultima la coltivazione in verticale condivide l'idea di far sviluppare le specie vegetali in un **contesto di protezione** – specie dagli agenti atmosferici – e **controllo** – ad esempio dei livelli di nutrienti assorbiti dalle piante – diverso, e certo maggiore, rispetto alla tradizionale coltivazione in campo aperto.

Allo stesso tempo, tra la coltivazione in serra e quella in regime di *vertical farming* sussiste una differenza essenziale. Nel primo caso lo sviluppo delle colture avviene comunque ancora a contatto con il terreno e le sue sostanze nutritive. **Nel caso della coltivazione in verticale viene meno questo legame tra pianta e terreno**, lasciando quindi spazio a quella che tecnicamente si definisce “**coltivazione fuori suolo**”. Quanto appena detto apre anche alla possibilità che queste peculiari “**serre verticali**” siano localizzate **all'interno dei centri urbani**, con delle ricadute positive alle quali si accennerà più avanti.

NOVITA' (I) - b

VERTICAL FARM

I VANTAGGI DEL VERTICAL FARMING

Il *vertical farming* consente innanzitutto un **minor consumo di risorse naturali, in particolare il suolo e l'acqua**, che può essere **risparmiata fino al 90%** rispetto alla coltivazione in campo aperto.

Per la loro stessa natura, gli impianti per la coltivazione verticale possono essere localizzati **a ridosso delle aree urbane**, così da accorciare la distanza che separa il luogo di produzione dai consumatori finali e favorire un **più rapido approvvigionamento alimentare**. Ciò avrebbe anche una positiva ricaduta sulla **riduzione dei tempi di trasporto dei prodotti**, e quindi delle **emissioni inquinanti** associate al trasporto stesso.

NOVITA' (I) - c

COLTIVAZIONE IDROPONICA

L'idroponica è la coltivazione delle piante fuori suolo, ovvero senza terra e grazie all'acqua, nella quale vengono sciolte sostanze nutritive adatte per far crescere le piante velocemente e in salute. In breve, è la coltivazione delle piante in acqua. L'etimologia della parola idroponica deve ricercarsi nella lingua greca antica: "hidro" ovvero acqua e "ponos", che significa lavoro; in sostanza la parola idroponica identifica proprio il lavoro e l'azione potente dell'acqua impiegata – in questo caso - per lo sviluppo e la coltivazione delle piante, sia di tipo decorativo che di tipo ortofrutticolo.

NOVITA' (II)

CARBON CREDIT

Riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

Redditi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂.

Un'**azienda virtuosa** che mette in atto comportamenti per assorbire CO₂ potrebbe in futuro vedersi assegnati dei crediti di carbonio grazie alle sue attività in favore della **mitigazione dei cambiamenti climatici**. Questi crediti potrebbero quindi essere **venduti sul mercato** ed acquistati dalle industrie o dalle compagnie aeree che in questo modo finanzierebbero il settore primario.

NOVITA' (III)

DIGITALIZZAZIONE

Nella delega è prevista l'introduzione di sistemi digitali che consentano l'automatica rilevazione delle colture praticate e del conseguente aggiornamento annuale in catasto e, inoltre, la possibilità di riconoscere incentivi attualmente riservati ai Coltivatori Diretti e agli IAP, anche ai titolari di redditi di pensione o soggetti con redditi di modesta entità che svolgono attività agricole.

NOVITA' (IV)

SEMPLIFICAZIONE

Ultimo criterio direttivo prevede la revisione, in un'ottica di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi da pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Istituto del pegno rotatorio non possessorio come strumento per la liquidità aziendale e istituzione del registro

Il **pegno non possessorio** rappresenta un'evoluzione atipica del contratto di pegno, disciplinato dall'art. 2786 c.c.

Le prime applicazioni si limitavano solo ad alcune tipologie di prodotti agricoli sulla base di appositi provvedimenti, come ad esempio, a partire dal 1985, per i prosciutti.

La differenza sostanziale tra il pegno di cui all'art. 2786 c.c. e il pegno non possessorio sta proprio nel soggetto che è in possesso del bene oggetto di pegno.

Nella situazione "classica" il possesso del bene è del creditore, infatti lo "**spossessamento**", ovvero l'atto attraverso il quale il debitore rilascia il possesso del bene al creditore, è l'elemento essenziale che determina il perfezionamento del contratto.

Il pegno mobiliare “non possessorio” ne rappresenta una evoluzione, in quanto non avviene lo “spossessamento” e il contratto si perfeziona con la **sola stipula** del medesimo tra le parti. Il **possesso** rimane in capo al **debitore** che al tempo stesso addirittura può disporre del bene all’interno della propria attività produttiva o destinarlo alla commercializzazione.

Proprio per questa peculiarità è possibile, quindi, i beni oggetto di pegno siano trasformati o venduti; per tale motivo il DL 59/2016 prevede che il pegno si trasferisca al prodotto risultante dalla trasformazione o a un altro bene in magazzino del medesimo valore e caratteristiche.

Il pegno mobiliare non possessorio rotativo ben si presta quindi all'interno delle aziende agricole dove molte lavorazioni e prodotti necessitano di **lunghe giacenze** in magazzino, si pensi ad esempio alle forme di formaggio, ai prosciutti, al vino.

Caratteristiche :

- ***non spossessamento***
- ***«Rotativita'» del pegno***

L'evoluzione normativa ha portato ad ampliare l'ambito dei prodotti sui quali è possibile costituire un pegno rotativo non possessorio e la L. 27/2020 ha **esteso** tale possibilità a tutti i prodotti DOP e IGP compresi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Perfezionamento del pegno non possessorio e opponibilità della garanzia: il Registro

Ai fini del perfezionamento del pegno non possessorio sono richieste due formalità:

- a) l'atto costitutivo, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; e
- b) l'iscrizione nel Registro.

L'atto costitutivo di pegno, oltre ad includere informazioni relative ai creditori garantiti e ai debitori e/o terzi costituenti il pegno, deve altresì contenere: i) una descrizione dettagliata dei beni concessi in garanzia; ii) l'indicazione delle obbligazioni garantite; e iii) l'indicazione dell'importo massimo garantito.

L'opponibilità della costituzione della garanzia nei confronti di terzi è subordinata all'iscrizione della stessa nel Registro. La parte che richiederà l'iscrizione nel suddetto Registro o il suo rappresentante dovrà presentare al conservatore, per via telematica, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente e contenere le informazioni relative al concedente, al concessionario della garanzia e al bene che forma oggetto di pegno, unitamente al titolo costitutivo del pegno

Perfezionamento del pegno non possessorio e opponibilità della garanzia: il Registro (ii)

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 212883/2023 del 14/06/2023 , il registro è stato reso operativo e ora è attivo il portale attraverso il quale è possibile depositare e iscriverne il pegno.

Il registro è pubblico ed è possibile richiedere visure e certificati. Il pegno non possessorio ivi registrato ha efficacia non solo tra le parti che lo hanno costituito ma è anche **opponibile ai terzi**, superando una delle maggiori criticità riscontrabili prima dell'attivazione del Registro.

Perfezionamento del pegno non possessorio e opponibilità della garanzia: il Registro (iii)

Si tratta di un registro completamente informatizzato e tenuto presso l'Agenzia delle Entrate, posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia al fine di assicurare la legittimità dell'attività amministrativa e delle procedure adottate per la relativa gestione.

Le domande, unitamente al relativo atto, possono essere presentate da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un suo rappresentante, incaricato con procura firmata digitalmente.

La durata dell'iscrizione è di **dieci anni** e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza. La cancellazione dell'iscrizione può essere richiesta su consenso del creditore o su ordine del giudice.

Il Registro pegni, che raccoglie le domande di iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione delle eventuali vicende modificative della garanzia, è consultabile da chiunque, previo pagamento di quanto dovuto, con modalità esclusivamente informatiche.